

Savigliano, 11/12/2023

Prot. n. 17/2023

STIPENDI DI DICEMBRE: PAGAMENTO ENTRO IL 12 GENNAIO

La tassazione IRPEF opera di norma secondo il cosiddetto “**principio di cassa**”, in base al quale l’imposta sul reddito deve essere versata facendo riferimento al momento di percezione della somma.

Per i redditi di lavoro subordinato e parasubordinato, considerato che di norma il pagamento dello stipendio avviene nel mese successivo a quello cui si riferisce, opera poi il cosiddetto “**principio di cassa allargato**”. L’art. 51 TUIR, prevede che “**si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono**”.

Di conseguenza, lo stipendio relativo al mese di dicembre 2023 deve necessariamente essere **pagato entro venerdì 12 gennaio 2024**, affinché concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 2023, che sarà certificato con il modello CU 2024 relativo all’anno 2023.

Il momento da prendere in considerazione è quello in cui “il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”. Occorrerà, pertanto, procedere al pagamento in modo che lo stipendio di dicembre si renda **disponibile sul conto del beneficiario entro venerdì 12 gennaio 2023 (incluso)**.

Lo Studio di norma considera tutti gli stipendi relativi all’anno 2023 come pagati **entro la scadenza del 12 gennaio 2024 compreso**: qualora ciò non fosse, il Cliente è tenuto a comunicarlo entro e non oltre il 31 gennaio 2024, al fine di procedere alla corretta imputazione del reddito in fase di emissione della CU 2024.